

3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l'importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti.

Art. 14.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «*de minimis*», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «*de minimis*», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto (o l'entità dell'aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.

Art. 15.

Trasparenza dell'aiuto

1. Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera *a*) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono considerati aiuti «trasparenti».

Art. 16.

Effetto di incentivazione

1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo dell'attività» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell'avvio delle attività per le quali chiede l'aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopraccitato art. 6, paragrafo 2.

Art. 17.

Pubblicazione

1. Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento 702/2014.

2. Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2022

Il Sottosegretario di Stato: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1210

22A07049

DECRETO 18 ottobre 2022.

Proroga dei termini per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;


Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi», così come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338 «Modalità di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378 «Modalità di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»;

Vista la nota del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole dott. Federico Caner, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 355281 del 16 agosto 2022, che evidenzia «le segnalazioni che stanno arrivando dai primi acquirenti, nonché dalle rappresentanze degli operatori della filiera, che denunciano le difficoltà nel sistema SIAN per il caricamento conferenti e che possono compromettere il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, relativi appunto alla scadenza prevista per il 20 agosto 2022, con conseguente esposizione dei primi acquirenti ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa normativa»;



Vista l'informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con nota prot. n. 358032 del 18 agosto 2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 agosto 2022, n. 358678, che modifica i menzionati decreti del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 27 agosto 2021, n. 379378, che proroga al 20 settembre 2022 il termine per gli adempimenti di cui alla richiesta del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole del 16 agosto 2022;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022, n. 358678, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente»;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022, n. 358678, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione» e l'art. 6, comma 5 del medesimo decreto, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente»;

Vista la nota del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole dott. Federico Caner, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 468165 del 26 settembre 2022, che evidenzia la «situazione di difficoltà di molti allevatori di rispettare le scadenze mensili per la dichiarazione dei primi acquirenti di latte. A questo si aggiunge il mancato funzionamento del sistema informativo, già più volte segnalato, che rischia di compromettere il rispetto degli adempimenti normativi, con il pericolo, per le aziende di incorrere in sanzioni, chiedendo, *inter alia*, di valutare una «rimodulazione dei termini»;

Ritenuta, pertanto, meritevole di accoglimento la motivata e circostanziata istanza avanzata dal Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole, mediante una ulteriore proroga del termine del 20 ottobre p.v. per non penalizzare le aziende interessate e garantire, al contempo, la regolare attuazione del sistema di monitoraggio in parola dei flussi di latte bovino e ovi-caprino fra le diverse imprese coinvolte nella tipica dinamica dei processi produttivi del settore;

Vista la comunicazione n. 0527893 del 17 ottobre 2022 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni rappresentate in premessa, sono posticipate le seguenti scadenze:

a. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338, è prorogata alla data del 20 gennaio 2023;

b. le scadenze previste a partire dal 20 agosto 2022 fino al 20 dicembre 2022, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, relative al termine degli adempimenti da compiere da parte dei primi acquirenti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale entro il 20 di ogni mese, sono prorogate alla data del 20 gennaio 2023;

c. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, è prorogata alla data del 20 gennaio 2023.

2. La concessione delle proroghe di cui al comma 1 non modifica gli adempimenti già consolidati in entrambi i provvedimenti del Ministero citati in premessa e le scadenze già previste per la data del 20 ottobre 2022, nonché per i termini successivi presenti nell'anno solare.

3. Le proroghe di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1183

22A07064

ORDINANZA 27 ottobre 2022.

Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis* nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 2).

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

